

Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 319/S.G./G./2023

Trani, 14 Gennaio 2023

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Turismo Commercio e Servizi, Privato, Edilizia e Metalmeccanici OGGETTO: Disinformazione e violazioni norme riferite agli artt.3,21,39,97 della Costituzione Italiana e della Legge n. 300/1970 (Diritto pubblicistico e obbligo della informazione) confortate dalla Sentenza Suprema Corte Costituzionale e Cassazione, prima ancora dal Tribunale Livorno, da parte della Direzione Casa Circondariale di MELFI. Disattenzioni gravi al PIL e accordi sottoscritti da parte del Direttore CC Melfi sulla Mobilità Interna.

AL SIGNOR PROVVEDITORE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA DOTTOR GIUSEPPE MARTONE PRAP BARI ((rif. m dg.DAPPR22.04.2023.0000361.U)

E,p. c;

ALL'UFFICIO IV DELLE RELAZIONI SINDACALI DAP ROMA

ALLA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI MELFI (pec. n. 151 del 12/01/2023)

ALLA SEGRETERIA REGIONALE DELLA FS-COSP
SIGNOR GIUSEPPE DE NICOLA
PRESSO CASA CIRCONDARIALE
(Rif. segnalazione del 13/01/2023)

Gentile Dirigente Generale,

premesso che la Scrivente Federazione Sindacale per ottenere un riscontro ad una propria missiva da parte del Direttore reggente della Casa Circondariale di MELFI ha dovuto scrivere ed intervenire a più riprese rivolgendosi, infine, a codesto Sovraordinato Ufficio, dal riscontro fornito prot. n. 151 del 12/01/2023 diretto anche alla VS ha potuto riscontrare la totale cecità nell'applicazione delle Leggi e delle norme da parte della medesima direzione. Ci riferiamo al diritto di ricevere informazione, riscontri, incontri, assemblee e spazi pubblicistici ad oggi su Melfi e nonostante le Sue diverse missive nel tempo inoltrate sul proprio territorio, le stesse sono state lasciate inevase..

Non ricorderemo alla stessa Direzione che sebbene l'articolo 4 dell'AQN del 24.03.2004 e del Decreto del Ministro della PA del 12.12.2018 e del 21.10.2022 nulla hanno a che vedere con quanto già stabilito da Sentenze passate in giudicato della Magistratura del lavoro e dai Giudici Ermellini della Cassazione, come dalla Corte Costituzionale, pertanto il riferito "... è privo di fondamento" come annotato dal direttore troverebbe invece tale doglianza ampio fondamento e ne esulta la omissione persistente, convinta e continuata da parte della medesima Direzione.- Ma non è una novità, su Melfi ha sempre lasciato inascoltato le richieste sindacali della interrogante Federazione Co. S.P. anche quando reggeva la sede di Matera e Potenza Istituti diretti in quel periodo dallo stesso direttore che ben si è guardata di riscontrare le nostre missive sindacali.

Tralasciando ogni considerazione sull'uso e, lasciatecelo segnalare,per certi versi, l'inopportuno discutibile riferimento delle norme vigenti e sul diritto negato o/e ostacolato da chi ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione Italiana dovrebbe pedissequamente applicarle, per chiarire che come FS-COSP anche sulla Mobilità Interna abbiamo segnalato persistenti disattenzioni e create gravi lesioni ai diritti dei partecipanti vincitori.

SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail <u>segretariogeneralecoosp@gmail.com</u> <u>- relazionisindcosp@libero.it</u> - <u>segreteriageneralecoosp@pec.it</u> web: <u>WWW.COSPSINDACATO.IT</u> Contatto Telef. 3355435878



Segreteria Generale Nazionale

Ci riferiamo al richiamato art. 6 comma 3, 4 del PIL come all'ordine di servizio n. 58/22 dell'11/08/22 dove veniva espressamente indicata la decorrenza degli interpelli dal 01 febbraio 2023 per poi invece riscontrare un incauto discutibile differimento negli anni (2024 -2025).

Interessante appare comprendere quali siano state le valutazioni e determinazioni del Direttore e della stessa Commissione sulla mobilità interna ex art. 3 DPR 395/1995 inserire nella graduatoria provvisoria i partecipanti per diritto sulla base proprio del richiamato PIL per poi defenestrarli in quella definitiva nonostante la medesima Autorità Dirigente riconosceva nell'accordo che per i nuovi posti di servizio la partecipazione era generale e non limitata(Sic.?); e poi ancora,come mai personale che dalla Mobilità e graduatoria finale dovrebbe uscire dalla propria postazione dopo essere stata mantenuta in quel posto da cui dovrebbero uscire per un decennio si ritroverebbero quasi a concludere la propria carriera negli anni futuri nella stessa postazione anche a fronte di un nuovo vincitore(Sic.?)


Non andremo oltre se non essere costretti a richiedere una verifica di tutti gli atti e degli accordi sottoscritti e qui richiamati da parte del Suo Ufficio al fine di evitare l'insorgere di contenzioso, ricorsi e reclami che già sappiamo essere stati a noi annunciati dai poliziotti aventi diritto ed esclusi con procurata grave lesione nella partecipazione concorsuale interna.

Giova segnalare che le unità che dovrebbero fuori uscire dalle postazioni poste a Mobilità con decorrenza 01/02/2023 vengono indicate essere state inserite a mente dell'art. 21 DPR 82/99 e quindi non titolari e non titolari nella permanenza rispetto a vincitori partecipanti alla Mobilità,per cui si ribadisce l'avvio delle procedure di avvicendamento necessarie a ristabilire pari dignità e crescita professionale di chi oggi ne vanta tale diritto.- In un eventuale controllo/ispezione qui richiesto, vi invitiamo a verificare se i destinatari abbiano motivi di opportunità (rif. cariche sindacali possedute,componenti di commissione mobilità,ma anche situazioni di territorialità etc.) che ne ostacolino il regolare procedimento di avvicendamento.

Infine e concludo, qui si cita sul diritto pubblicistico, d'informazione e altro la lettera Circolare del Dipartimento degli Interni Polizia di Stato n. 636 S 104/1 datata 25 marzo 2009 in tema di prerogative sindacali spettanti alle OO.SS. e sulle relazioni sindacali ove si determinano i diritti spettanti a tutte le Organizzazioni Sindacali non rappresentative tra cui sono ricompresi il diritto generale di informazione e altro. A Tal fine si richiama la Sua nota prot. 10459 UPF/RSind del 20 marzo 2024 PRAP BARI diffusa sul territorio.

In chiosa si è costretti dalla direzione di MELFI a rinnovare **ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA** del nostro Studio legale notificato a mezzo Tribunale di Trani Ufficiale Giudiziario il 21/2/2014 all'Amministrazione Penitenziaria Roma, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e altre Autorità – Uffici dello Stato al fine di rivendicarne, laddove ancora necessario, l'esercizio nell'espletamento del diritto sindacale al momento disatteso a Melfi.- Sorprende, ancora, che il direttore di Melfi si richiami a discipline normative e circolari di terzo e quarto rango ma disattende le dirette direttive da Voi come Ufficio PRAP diffuse con nota n. 10459 UPF/RSind del 28 marzo 2014; nota n. 16263/UPF/RSind del 16/5/2014; omette l'applicazione della Sentenza n. 231 anno 2013 Corte Costituzionale, Sentenza 31 marzo 2011 Magistrato del Lavoro Tribunale Livorno ex art 28 legge n. 300/1970 n. 1865/2010 RG: nota DFP 0059081 P-4.17.1.12 del 19/12/2013 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Si resta in attesa delle determinazioni che codesto Sovra Ordinato Ufficio vorrà assumere e si ringrazia. *Con viva cordialità. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE*

DOMENICO MASTRULLI



SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail <u>segretariogeneralecoosp@gmail.com</u> – <u>relazionisindcosp@libero.it</u> - <u>segreteriageneralecoosp@pec.it</u> web: <u>WWW.COSPSINDACATO.IT</u> Contatto Telef. 3355435878